



# **COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

## **REGOLAMENTO I.S.E.E. (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)**

**approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 55 del 27/12/2002**

## INDICE

<i>Art.1 Finalità e ambito di applicazione .....</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 Determinazione delle fasce per la contribuzione al costo dei servizi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 Categorie di servizi per l'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti .....</i>	<i>3</i>
<i>Art.4 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).....</i>	<i>3</i>
<i>Tab. – Scala parametrica di equivalenza.....</i>	<i>4</i>
<i>Art.5 Criteri di valutazione della situazione reddituale .....</i>	<i>4</i>
<i>Art.6 Criteri di valutazione della situazione patrimoniale.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.7 Dichiarazione sostitutiva attestante l'I.S.E.E. ....</i>	<i>6</i>
<i>Art.8 Comunicazioni ai cittadini.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.9 Trattamento dei dati personali .....</i>	<i>7</i>
<i>Art.10 Controlli .....</i>	<i>7</i>
<i>Art.11 Competenze .....</i>	<i>7</i>
<i>Art.12 Norme integrative .....</i>	<i>7</i>
<i>Art.13 Applicazione e decorrenza.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.14 Rinvio ad altre norme .....</i>	<i>7</i>

## **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.109 e del successivo D.Lgs 130 del 03.05.2000, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune per i residenti che richiedono interventi, servizi e/o prestazioni, erogati in ambito comunale, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, determinata con i criteri dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

## **Art. 2 Determinazione delle fasce per la contribuzione al costo dei servizi**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le fasce considerate ai fini della concessione dell'agevolazione richiesta, deliberate con apposito atto, saranno espresse con riferimento al parametro dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.) calcolato in base ai criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'ipotesi in cui dovesse verificarsi la necessità, dettata dalla limitazione delle risorse di Bilancio del Comune, di definire delle priorità per la distribuzione delle agevolazioni, la Giunta potrà utilizzare anche altri criteri.

## **Art. 3 Categorie di servizi per l'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti**

1. I servizi, erogati dal Comune, soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

- servizio di assistenza domiciliare,
- servizio ricoveri in strutture protette,
- minialloggi,
- telesoccorso.

2. Rientrano, inoltre, nei servizi di cui al presente regolamento, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità.

3. Rientrano altresì eventuali altri servizi, anche di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'I.S.E.E. costituisca requisito indispensabile.

4. Non rientrano invece le tipologie di erogazione economica quali gli aiuti economici straordinari, nonché i servizi di trasporto scolastico e per i centri estivi, trattandosi di tariffe già agevolate in regime universalistico.

## **Art. 4 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)**

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento ai dati del nucleo familiare composto dal richiedente medesimo (dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF) e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

2. Per situazioni di particolare problematicità, su motivata relazione del servizio sociale, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo del servizio, un nucleo familiare composto diversamente dal nucleo di convivenza anagrafica, purché i componenti siano legati da vincoli di parentela.

3. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare è determinato dalla somma dei redditi, combinata con la situazione patrimoniale nella misura del 20% (art.2 comma 4 D.Lgs 130/2000), per come specificato negli articoli successivi.

Qualora l'interessato appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n.2 del D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni e che viene sottoriportata:

#### **Tab. n. 2 del D.Lgs 109/98 – Scala parametrica di equivalenza**

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di figli minori e di un solo genitore;

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala parametrica di equivalenza determina l' I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) del richiedente.

#### **Art. 5 Criteri di valutazione della situazione reddituale**

1. L'indicatore della situazione reddituale, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti specifici, è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
- b) I redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- c) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare composto dalle voci riportate nel successivo art.6.

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3. Da tale somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo di locazione fino alla concorrenza dell'ammontare massimo di € 5.164,5. In questa ipotesi, il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi di registrazione del contratto.

## **Art. 6 Criteri di valutazione della situazione patrimoniale**

1. Il patrimonio dei componenti il nucleo familiare è costituito dalla componente mobiliare ed immobiliare ed è valutato con riferimento alla situazione del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7 del presente Regolamento;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a) ;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e);

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione, cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il valore dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società e gli altri cespiti patrimoniali individuali secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

5. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,70. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

6. Il patrimonio immobiliare si calcola, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) sommando il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso considerato;

b) sottraendo dal valore così determinato l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito: per i nuclei familiari con abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto se più favorevole il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.164,5. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

7. La situazione patrimoniale complessiva si ottiene sommando al valore immobiliare il valore del

patrimonio mobiliare calcolato come sopra specificato.

8. Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% (art.2 comma 4 D.Lgs. 130/2000).

### **Art. 7 Dichiarazione sostitutiva attestante l'I.S.E.E.**

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Tale dichiarazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all'art.4 comma 4 del D.L. 109/98. Dovranno essere segnalate eventuali variazioni molto significative (es. variazione dei componenti il nucleo familiare, perdita di reddito patrimoniale, incremento di reddito patrimoniale) che comporteranno una ridefinizione dell'I.S.E.E.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica dovrà essere inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

5. Per casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio e/o della prestazione agevolata secondo quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. 403/1998.

6. Il richiedente, in sede di dichiarazione, si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

7. Gli effetti delle variazioni decorrono dal mese successivo a quello della dichiarazione di variazione.

### **Art. 8 Comunicazioni ai cittadini**

1. L'applicazione dell'I.S.E.E. nei vari servizi verrà adeguatamente supportata da campagne d'informazione ai cittadini.

2. La Giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (es. CAF, ordini professionali, associazioni).

## **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione I.S.E.E. potrà essere effettuata dalle strutture del Comune anche mediante collegamenti informatici e telematici. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 135/1999 applicando le disposizioni sulle misure minime di sicurezza ai sensi dell'art.15 delle Legge 675/1996. Il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali.

## **Art. 10 Controlli**

1. Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
2. Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambio di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
3. La Giunta adotterà misure organizzative che favoriscano l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E.

## **Art. 11 Competenze**

1. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che regolano il servizio stesso.
2. Per le funzioni di controllo di cui all'articolo precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della pubblica amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998.

## **Art. 12 Norme integrative**

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all'I.S.E.E. verranno automaticamente recepite ed applicate in riferimento ai tempi tecnici necessari alla loro attuazione.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata.

## **Art. 13 Applicazione e decorrenza**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e copia sarà tenuta a disposizione del pubblico, al fine di poterne prendere visione e conoscenza in qualsiasi momento.
2. Le disposizioni contenute hanno vigenza in ogni caso dall'01.01.2003.

## **Art. 14 Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.



**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LE PRESTAZIONI SOCIALI**  
**AGEVOLATE DESTINATI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE**  
**NEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

In Conformità agli artt. 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 109 del 31.03.1998 e del successivo D. Lgs. n. 130 del 30.05.2000  
e in base a quanto previsto dalla Legge 328 del 2000.

SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LE PRESTAZIONI SOCIALI  
AGEVOLATE DESTINATI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE  
NEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

**Parte generale**

**- Art. 1 -**

**Finalità**

Il Comune di Quinto di Treviso, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e nell'intento di garantire il diritto all'assistenza della popolazione gestisce servizi e prestazioni destinati alle persone e alle famiglie con lo scopo di assicurare un livello superiore di qualità della vita, di benessere e sicurezza, in conformità con gli obiettivi prefissati dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tesi ad incentivare e sostenere le politiche mirate a prevenire l'istituzionalizzazione e il disagio sociale, favorendo l'integrazione sociale ed il sostegno familiare.

Gli interventi prevedono la valorizzazione del contesto di vita e delle relazioni interpersonali esistenti e saranno basati su un progetto dinamico, flessibile e collegato alla rete integrata dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998 e del successivo D. Lgs 130 del 03.05.2000, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune di Quinto di Treviso per i residenti che richiedono interventi, servizi e/o prestazioni, erogati in ambito comunale, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, determinata con i criteri dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

Il Comune, ove necessario, si riserva la facoltà di procedere alla modifica dei regolamenti dopo una prima fase di sperimentazione.

**- Art. 2 -**

**Categorie di servizi erogati dal Comune soggetti a valutazione ISEE.**

Ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento generale verranno regolamentati e assoggettati all'ISEE i seguenti servizi:

- ◆ Servizio di "Assistenza Domiciliare";
- ◆ Servizio per "Accoglienza di anziani e disabili presso strutture residenziali";
- ◆ Servizio mini-alloggi per anziani;
- ◆ Servizio telecontrollo-telesoccorso.

I Regolamenti specifici per i servizi di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

**- Art. 3 -**  
**Organizzazione dei servizi**

Il Comune di Quinto di Treviso garantisce le prestazioni di programmazione, coordinamento, controllo e verifica complessiva dei servizi territoriali rivolti ai cittadini in termini di efficienza, efficacia e qualità nella prospettiva del miglioramento continuo, tenendo conto della necessaria integrazione tra servizio sociale e sanitario.

Per la realizzazione della programmazione e gestione dei servizi, il Comune si avvale anche dei soggetti appartenenti al privato sociale attraverso rapporti di convenzione.

**- Art. 4 -**

**Ammissione ai servizi**

**4.1 Accesso**

La domanda per la richiesta di prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Comune di Quinto di Treviso, presso l'ufficio competente di Servizio Sociale.

L'Ufficio competente provvederà ad informare il cittadino interessato sulle modalità di funzionamento dei servizi, sui requisiti di accesso, sulle procedure e relativa partecipazione ai costi.

L'Ufficio competente mette a disposizione la modulistica inerente le domande di richiesta dei servizi e quella riferita al rilascio dell'Attestazione ISEE.

Il cittadino richiedente i servizi di cui al presente regolamento deve rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Quinto di Treviso per l'eventuale compilazione assistita dell'ISEE e per l'assistenza nella compilazione delle pratiche inerenti l'istruttoria della richiesta di prestazione sociale agevolata.

**4.2 Presa in carico**

Nei casi in cui il cittadino richieda un servizio di specifica competenza del Servizio Sociale, l'Assistente Sociale preposta, in relazione alla condizione familiare, alla rete di sostegno sociale, allo stato di autonomia ed al bisogno assistenziale, formula in accordo con la persona e la famiglia, il progetto d'intervento sociale e la proposta di ammissione al servizio specifico.

L'Assistente Sociale verifica l'esistenza dei requisiti che consentono di ottenere ulteriori agevolazioni tariffarie.

Al termine dell'istruttoria, si procede all'ammissione al servizio, attraverso la condivisione di un progetto d'intervento da parte dell'utente/richiedente, o suo delegato.

Dal momento della domanda alla conclusione dell'istruttoria, l'ammissione o non al servizio, viene comunicata entro il termine massimo di 30 giorni.

Nei casi di urgenza, su parere dell'Assistente Sociale competente, il servizio potrà essere attivato anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

**4.3 Criteri di priorità per l'ammissione**

Ogni servizio, nell'ammettere i richiedenti alle prestazioni agevolate, valuta i singoli casi con riferimento alla situazione socio-economica degli interessati in relazione all'analisi concreta del rapporto con i familiari e alla disponibilità del servizio, adottando criteri di priorità.

- ◆ Nucleo familiare costituito da soggetto che vive solo, senza figli o con figli che non siano in grado di provvedere ai genitori per ragioni motivate;
- ◆ Nucleo familiare in condizioni economiche disagiate;
- ◆ Nucleo familiare con componente/i ad elevata dipendenza assistenziale.

Nel caso in cui il servizio fosse richiesto da anziani in coppia conviventi, viene ammesso al servizio il nucleo complessivo.

**- Art. 5 -**

**Partecipazione ai costi del servizio e delle prestazioni**

Il soggetto ammesso al servizio o alla prestazione agevolata partecipa ai costi in base ai seguenti elementi:

- ◆ Condizioni economiche;
- ◆ Nucleo familiare;
- ◆ Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari;
- ◆ Modalità di contribuzione basate sul principio di proporzionalità e progressività;
- ◆ Validità delle variazioni intercorse nell'anno.

**- Art. 6 -**

**Modalità di pagamento**

La quota di contribuzione è quella stabilita nei prospetti allegati ai regolamenti dei servizi specifici e deve essere corrisposta secondo le forme che verranno appositamente individuate in sede di istruttoria della domanda.

La revisione delle quote di contribuzione è effettuata dal Responsabile del Servizio annualmente, oppure in qualsiasi momento, in relazione alle variazioni delle condizioni economiche che l'interessato è tenuto a segnalare. In quest'ultimo caso l'adeguamento decorrerà dal mese successivo a quello della dichiarazione.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento si applica l'art. 7 Regolamento generale.

**- Art. 7 -**

**Rapporti con il volontariato**

Possono collaborare alla realizzazione dei servizi ed erogazione delle prestazioni anche associazioni di volontariato riconosciute ai sensi delle leggi regionali o singoli volontari il cui operato dovrà essere formalizzato con apposito atto.

**- Art. 8 -**

**Riferimenti ai sistemi di qualità**

L'organizzazione dei singoli servizi farà riferimento alla qualità intesa come essenza fondamentale e caratteristica dominante d'identità del servizio stesso.

In particolare la qualità dovrà riguardare:

- ◆ qualità dell'Ente erogatore, in quanto ente locale capace di produrre servizi alla persona e alla comunità, capace di assumere una logica progettuale, che sa interpretare le esigenze sociali del territorio, combinare le risorse attive inespresse e che attraverso la sua azione agisce da moltiplicatore delle energie locali;
- ◆ qualità del servizio, intendendo una tipologia di offerta specifica (residenziale, diurna, domiciliare, per minori, per disabili, per anziani) che comporta l'adattamento continuo delle metodologie impiegate, alle nuove esigenze comunque espresse;
- ◆ qualità dell'intervento per il singolo utente (rispetto al progetto d'intervento ma anche rispetto ai risultati), che risponde al progetto d'intervento individuale concordato con l'utente e con eventuali altri operatori corresponsabili, attestando altresì i risultati conseguiti in termini di risoluzione del problema, miglioramento, benessere complessivo, riduzione del danno e del rischio.

La documentazione inerente i singoli servizi dovrà essere raccolta secondo procedure di "rintracciabilità" che siano note anche indipendentemente da chi svolge il servizio pro - tempore, ovvero redigere fascicoli e schede personali di ogni singolo utente, verbalizzando su apposito diario sociale tutti gli interventi attivati; è possibile anche l'utilizzo di un archivio informativo oltre che cartaceo.

Particolare rilevanza verrà data ad eventuali opinioni espresse dagli utenti interessati riguardo al loro livello di soddisfazione del servizio usufruito; attraverso l'analisi, le opinioni dell'utente verranno utilizzate per migliorare i servizi, il miglioramento organizzativo sarà pertanto affrontato con una modalità trasparente, partecipata e finalizzata allo sviluppo continuo.

#### - Art. 9 -

#### **Abrogazione delle norme preesistenti**

Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti Comunali vigenti relativi ai servizi citati all'art. 2.

#### - Art. 10 -

#### **Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo gli adempimenti di Legge e le disposizioni in esso contenute avranno vigenza dall'01.01.2003.

La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.



**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

## Sezione 1

**REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI E  
DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE**

**SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI E  
DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE**

**- Art. 1 -**

**Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, per i cittadini residenti del Comune di Quinto di Treviso norme di ammissione per l'inserimento in strutture residenziali sia pubbliche che private ed ha come base di riferimento il Regolamento Generale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate.

**- Art. 2 -**

**Cittadini assistibili**

Il presente Regolamento è destinato ad una fascia particolarmente debole di soggetti che presentano problematiche di natura assai complessa, di tipo assistenziale, sanitaria e sociale in continua evoluzione.

Qualora la permanenza di questi soggetti presso la propria abitazione non sia più possibile nemmeno con il supporto dell'Assistenza Domiciliare al singolo e/o al nucleo familiare di appartenenza, né con l'aiuto di altri servizi e/o prestazioni, può essere disposto il loro inserimento in strutture residenziali, dopo una verifica della situazione psico-sociale e l'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali (attivazione UOD, compilazione SWAMA, ecc.) previsti e svolti dall'Assistente Sociale di competenza che dovrà relazionare sul caso.

**- Art. 3 -**

**Definizione della retta**

L'Amministrazione Comunale, con determinazione dirigenziale assumerà l'impegno di spesa per l'importo della retta giornaliera e annuale relativa al ricovero residenziale. Detto impegno sarà riferito alla quota sociale per i non autosufficienti nonché alla retta per i semi autosufficienti prevista dalle rispettive strutture residenziali.

**- Art. 4 -**

**Finalità dell'intervento integrativo del Comune**

L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che, ospitati nelle strutture residenziali, non sono in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale della retta di ospitalità e si configura come una prestazione sociale agevolata di cui al Dlg. N. 109/98, modificato e integrato dal Dlg. N. 130/00, erogata in modo imparziale, graduale, equo e trasparente in relazione alla situazione economica effettiva degli utenti e dei relativi Nuclei familiari di appartenenza nonché quello degli obbligati (limitatamente a figli, sorelle e fratelli).

Nel caso l'utente interessato abbia donato, con atto notorio, parte del suo patrimonio anche ad altri soggetti oltre ai civilmente obbligati sopramenzionati (nipoti, o persone legate da vincoli di affinità e affetto), si farà riferimento anche alla situazione economica di quest'ultimi, e se ne chiederà la compartecipazione alla retta.

L'intervento economico è versato dall'Amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura residenziale ospitante in deduzione della quota parte giornaliera a carico dell'interessato.

La quota di compartecipazione a carico dell'utente o del Nucleo familiare di appartenenza e degli eventuali soggetti obbligati, potrà essere versata direttamente o tramite delega, alla Casa di Riposo, o al Comune - Servizio di Tesoreria comunale.

**- Art. 5 -**

**Determinazione dell'intervento economico del Comune**

L'intervento economico integrativo è concesso dall'Amministrazione Comunale qualora la situazione economica dell'interessato, del nucleo familiare di appartenenza e degli obbligati di cui al precedente articolo, esaminati in modo separato e successivo, non consenta la copertura della quota sociale o della retta giornaliera a carico dell'assistito.

Qualora l'inserimento nella struttura residenziale sia dettato da motivi di urgenza e non sia possibile procedere al calcolo per la compartecipazione degli interessati alla spesa di ricovero, il Comune provvederà comunque all'inserimento dell'utente presso la struttura ma l'impegno di spesa nei confronti della stessa, verrà assunto solo a titolo di anticipazione con il conseguente obbligo, da parte dell'utente, del proprio Nucleo familiare e di quello degli obbligati, a produrre entro giorni quindici la documentazione necessaria per il calcolo di cui sopra ed a reintegrare le somme a loro carico appena ultimato l'iter previsto.

**- Art. 6 -**

**Nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica del richiedente il servizio, avviene con riferimento al Nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della richiesta, così come definito dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

Per situazioni di particolare problematicità, su motivata relazione del servizio sociale, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo del

servizio, un nucleo familiare composto diversamente dal nucleo di convivenza anagrafica, purchè i componenti siano legati da vincolo di parentela

**- Art. 7 -**

**Misure dell'intervento economico integrativo comunale**

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dalla Amministrazione Comunale è stabilita in base alla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta di ospitalità (comprensiva di eventuali spese personali, così come segnalato dalla stessa struttura ospitante) e la capacità dell'interessato di provvedere alla copertura integrale, tenuto conto della capacità economica e di compartecipazione dei civilmente obbligati.

In assenza di coniuge, di altri componenti del Nucleo familiare o di altri civilmente obbligati, come specificato all'art. 4 del presente regolamento, la capacità di provvedere alla copertura della quota sociale da parte dell'interessato è pari all'importo complessivo dei proventi di cui dispone.

Laddove il soggetto da ricoverare risulti privo di familiari disponibili a gestire per conto dello stesso la suddetta quota per spese personali e la struttura residenziale non sia altresì disponibile a farsi carico della relativa gestione, l'Amministrazione Comunale potrà trattenere tale quota e su segnalazione della struttura ospitante erogherà, attraverso determinazione generale, la somma utile per sostenere le necessità personali del soggetto ricoverato.

Nel caso l'utente sia coniugato o abbia soggetti a carico ai fini IRPEF il suo reddito e il suo patrimonio verranno valutati singolarmente rispetto a quelli del Nucleo familiare di appartenenza, e la capacità di compartecipazione alla retta del Nucleo rimanente verrà calcolata sulla base di un ricalcolo dell'ISEE, come risulta dalle modalità riportate nell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

La capacità di provvedere alla copertura della quota sociale del Nucleo familiare e degli obbligati sarà calcolata sulla base di un criterio proporzionale che metterà in relazione il loro ISEE con le soglie ISEE minima e massima individuate dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

I soggetti di cui al comma precedente, saranno coinvolti nel calcolo della capacità contributiva solo per la parte eventualmente residuale della quota sociale non coperta dall'interessato.

Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale della retta di ospitalità, definita all'Art. 3 del presente Regolamento.

Le situazioni di particolare disagio, che non trovano soluzioni nella procedura standard di determinazione dell'intervento comunale, saranno valutate dall'Assistente Sociale preposta; sulla base della relazione tecnico-professionale, la Giunta deciderà in merito.

**- Art. 8 -**

**Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari**

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 1 – del Dlg. n. 130/00, l'Amministrazione Comunale al fine di tenere adeguatamente conto della situazione economica degli utenti che richiedono l'intervento economico integrativo, nel rispetto della normativa del Codice civile e dai vincoli posti dal bilancio, prevede i seguenti criteri di selezione dei beneficiari:

- ◆ l'utente nella richiesta di ricovero in struttura protetta dovrà indicare, ai sensi del Codice Civile, i figli obbligati o in assenza di questi i fratelli e le sorelle, o altre persone rilevanti, i quali

dovranno firmare le obbligazioni assunte nei confronti della struttura di ricovero, presentando la rispettiva Attestazione ISEE all'Ufficio di servizio Sociale del Comune.

- ◆ Per la determinazione dell'intervento economico integrativo del Comune per il pagamento della retta, saranno considerati tutti gli importi di cui l'anziano risulta essere titolare all'atto del ricovero, compresi tutti i benefici economici assistenziali ed eventuali importi arretrati.
- ◆ Per i casi di utenti soli e privi di parenti e/o incapaci, che risultano proprietari della casa di abitazione e richiedono l'inserimento in struttura residenziale tramite l'intervento economico del Comune, verrà stipulato apposito atto con il quale l'Amministrazione Comunale eserciterà ogni azione volta ad ottenere il recupero dell'intervento economico richiesto.
- ◆ Le donazioni fatte dall'utente dovranno essere dichiarate. In presenza di donazioni fatte, il primo interpellato dall'Amministrazione Comunale sarà il beneficiario di tale donazione.

#### **- Art. 9 -**

#### **Procedure applicative**

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo può essere presentata dall'interessato, da colui che ne esercita legalmente la tutela, o da un componente del Nucleo familiare (avvalendosi della dichiarazione sostituiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni).

In caso di accertata incapacità dell'interessato ed in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo sarà curata dall'Assistente Sociale che lo ha in carico e che, contemporaneamente, provvederà a richiedere all'autorità competente la nomina d'ufficio del tutore.

Alla richiesta va allegata l'Attestazione ISEE dell'interessato, del Nucleo familiare di appartenenza e degli eventuali soggetti obbligati.

#### **- Art. 10 -**

#### **Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi del suddetto Art. 10 del Regolamento Generale.

## Allegato

### REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dalla Amministrazione Comunale è stabilita sulla base dei seguenti elementi di calcolo:

- ◆ **Importo della quota sociale o retta decurtata dei redditi dell'interessato;**
- ◆ **ISEE Nuclei familiare dei soggetti impegnati alla compartecipazione** (ossia ISEE nucleo di appartenenza dell'interessato e quello relativo ai figli e di quanti civilmente obbligati);
- ◆ **Soglia ISEE minima di riferimento per ciascun nucleo chiamato alla compartecipazione** (sotto la quale il nucleo interessato non si ritiene in grado di partecipare);
- ◆ **Soglia ISEE massima** (che fissa il limite oltre al quale il Comune non è tenuto ad intervenire all'integrazione di cui sopra in quanto la spesa è sostenibile dal nucleo stesso).

I suddetti elementi verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula:

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)**

-----  
**(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)**

In tale modo è possibile di ottenere la percentuale di compartecipazione di ciascun nucleo familiare interessato e determinare così la capacità di quest'ultimo di raggiungere la copertura delle spese relative all'importo della retta decurtata dai redditi del soggetto ricoverato.

Nel caso l'utente sia coniugato o abbia soggetti a carico ai fini IRPEF il suo reddito e il suo patrimonio verranno valutati singolarmente rispetto a quelli del Nucleo familiare di appartenenza, e la capacità di compartecipazione alla retta del Nucleo rimanente verrà calcolata sulla base di un ricalcolo ISEE.

<b>Componenti del Nucleo familiare</b>	<b>Scala di equivalenza</b>	<b>Soglia ISEE minima</b>	<b>Soglia ISEE Massima</b>
1	1	Euro 4.557,41	Euro 11.393,53
2	1,57	Euro 7.155,13	Euro 17.887,83
3	2,04	Euro 9.297,12	Euro 23.242,80
4	2,46	Euro 11.211,23	Euro 28.028,08
5	2,85	Euro 12.988,62	Euro 32.471,55

N. B.: La soglia minima per un nucleo familiare composto da una sola persona corrisponde all'importo dell'assegno sociale”.

Se la somma delle percentuali di contribuzione dei nuclei familiari coinvolti raggiunge il 100%, significa che non si rende necessario un intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. Viceversa la percentuale della retta rimasta scoperta dovrà essere integrata poiché non si ritiene che i nuclei familiari siano in grado di provvedere con i propri mezzi all'intera copertura della retta. Si prevede, tuttavia che l'applicazione della quota di compartecipazione non possa mai determinare una spesa tale da riportare l'ISEE del nucleo di riferimento al di sotto della soglia minima. Al fine di determinare la soglia massima di contribuzione di ciascun nucleo familiare e di garantire comunque l'ISE corrispondente alla soglia minima ISEE è necessario determinare ulteriori due dati:

- ◆ **Margine di contribuzione** che stabilisce l'importo massimo di contribuzione da richiedere al nucleo familiare. Tale limite garantisce al nucleo stesso il mantenimento dell'ISE corrispondente alla soglia minima ISEE.
- ◆ **Percentuale massima di contribuzione** che rappresenta, in rapporto alla spesa, la percentuale massima da richiedere come contribuzione, garantendo comunque al nucleo familiare di riferimento il mantenimento dell'ISE corrispondente alla soglia minima ISEE. Tale risultato si ottiene rapportando il margine di contribuzione alla spesa da coprire.

Per la determinazione del **margine di contribuzione** è necessario applicare la seguente formula:

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima) x Scala di equivalenza nucleo familiare**

La **percentuale massima di contribuzione** è costituito dal rapporto tra il margine di contribuzione e il totale della spesa a cui il nucleo familiare è chiamato a contribuire. La formula di applicazione è la seguente:

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima) x Scala di equivalenza nucleo familiare**

-----  
**Importo della quota sociale o retta - redditi dell'interessato**

Ovvero

**margine di contribuzione**

-----  
**Importo della quota sociale o retta - redditi dell'interessato**

L'applicazione della prima formula permette il calcolo dell'importo massimo che ciascun nucleo familiare può corrispondere a titolo di contributo senza che il proprio ISEE scenda sotto la soglia minima stabilita.

La percentuale massima di contribuzione è utile per valutare in maniera più immediata la capacità dei nuclei interessati di raggiungere, nel loro insieme la copertura totale e cioè il 100% della spesa a cui sono chiamati a contribuire.

**Esempio 1:**

Costo annuale retta casa di riposo comprensiva di spese personali	Euro	13.634,00
Redditi ricoverato	Euro	10.713,94
Civilmente obbligati:		
1. ISEE nucleo familiare composto dal solo coniuge Scala di equivalenza 1	Euro	6.713,94
2. ISEE nucleo figlio composto da 3 persone Scala di equivalenza 2,04	Euro	20.457,31

Costo annuale retta – redditi ricoverato = Quota retta da integrare sulla base della quale determinare le percentuali di compartecipazione.

$$13.634 - 10.713,94 = 2.920,06 \text{ €}$$

#### **CALCOLO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL CONIUGE**

L'ISEE del coniuge è compreso tra la soglia minima di € 4.557,41 e la soglia massima di € 11.393,53 pertanto è necessario applicare la formula per il calcolo della quota di compartecipazione.

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)**

-----  
**(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)**

$$\frac{6.713,94 - 4.557,41}{11.393,53 - 4.557,41} = 0,31$$

Valutiamo quindi se la percentuale così determinata risulta superiore alla percentuale massima di contribuzione fissata per questo nucleo familiare in rapporto alla spesa da coprire:

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima) x Scala di equivalenza nucleo familiare**

-----  
**Importo della quota sociale o retta - redditi dell'interessato**

$$\frac{(6.713,94 - 4.557,41) \times 1}{2.920,06} = 0,74$$

**Poiché la percentuale da noi stabilita mediante la formula pari a 31% è inferiore al 74% individuato come percentuale massima di contribuzione, tale nucleo familiare potrà contribuire per il 31% come già stabilito.**

#### **CALCOLO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL FIGLIO**

L'ISEE del figlio è compreso tra la soglia minima di € 9.297,12 e la soglia massima di € 23.242,80 pertanto è necessario applicare la formula per il calcolo della quota di compartecipazione.

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)**

-----  
**(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)**

$$\frac{20.457,31 - 9.297,12}{23.242,80 - 9.297,12} = 0,80$$

Valutiamo quindi se la percentuale così determinata risulta superiore alla percentuale massima di contribuzione fissata per questo nucleo familiare in rapporto alla spesa da coprire:

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima) x Scala di equivalenza nucleo familiare**

-----  
**Importo della quota sociale o retta - redditi dell'interessato**

$$\frac{(20.457,31 - 9.297,12) \times 2,04}{2.920,06} = 779 \%$$

**Poiché la percentuale da noi stabilita mediante la formula pari all'80% ed é inferiore al 779% individuato come percentuale massima di contribuzione, tale nucleo familiare potrà contribuire per l' 80% come già stabilito.**

Poiché le percentuali di compartecipazione dei nuclei familiari coinvolti superano il 100% (coniuge 31% e figlio 80%) l'amministrazione Comunale **non** contribuisce al pagamento della retta che sarà a completo carico dei familiari.

### **Esempio 2:**

Costo annuale retta casa di riposo comprensiva di spese personali	Euro	13.634,00
Redditi ricoverato	Euro	10.713,94
Civilmente obbligati:		
1. ISEE nucleo figlio composto da 3 persone	Euro	8.517,31

Costo annuale retta – redditi ricoverato = Quota retta da integrare sulla base della quale determinare le percentuali di compartecipazione.

$$13.634 - 10.713,94 = 2.920,06 \text{ €}$$

Poiché l'ISEE dell'unico nucleo familiare chiamato alla compartecipazione del pagamento della retta è inferiore alla soglia minima pari ad € 9.297,12, l'integrazione al pagamento della retta è a completo carico del Comune pertanto nulla verrà richiesto al figlio. Al Comune spetterà il versamento della quota annuale di € 2.920,06 a favore della casa di riposo.

### **Esempio 3:**

Costo annuale retta casa di riposo comprensiva di spese personali	Euro	13.934,00
Redditi ricoverato	Euro	6.713,94
Civilmente obbligati:		
1. ISEE nucleo familiare composto dal solo coniuge Scala di equivalenza 1	Euro	6.713,94
2. ISEE nucleo figlio composto da 3 persone Scala di equivalenza 2,04	Euro	15.457,31

Costo annuale retta – redditi ricoverato = Quota retta da integrare sulla base della quale determinare le percentuali di compartecipazione.

$$13.934 - 6.713,94 = 7.220,06 \text{ €}$$

### **CALCOLO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL CONIUGE**

L'ISEE del coniuge è compreso tra la soglia minima di € 4.557,41 e la soglia massima di € 11.393,53 pertanto è necessario applicare la formula per il calcolo della quota di compartecipazione.

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)**

-----  
**(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)**

$$\frac{6.713,94 - 4.557,41}{11.393,53 - 4.557,41} = 0,31$$

Valutiamo quindi se la percentuale così determinata risulta superiore alla percentuale massima di contribuzione fissata per questo nucleo familiare in rapporto alla spesa da coprire:

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima) x Scala di equivalenza nucleo familiare**

-----  
**Importo della quota sociale o retta - redditi dell'interessato**

$$\frac{(6.713,94 - 4.557,41) \times 1}{7.220,06} = 0,29$$

**Poiché la percentuale da noi stabilita mediante la formula pari a 31% ed è superiore al 29% individuato come percentuale massima di contribuzione, tale nucleo familiare potrà contribuire per il solo 29% poiché una contribuzione superiore comporterebbe un grosso squilibrio economico e porterebbe l'ISEE del nucleo sotto la soglia fissata come minima.**

**CALCOLO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL FIGLIO**

L'ISEE del figlio è compreso tra la soglia minima di € 9.297,12 e la soglia massima di € 23.242,80 pertanto è necessario applicare la formula per il calcolo della quota di compartecipazione.

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)**

-----  
**(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)**

$$\frac{15.457,31 - 9.297,12}{23.242,80 - 9.297,12} = 0,44$$

Valutiamo quindi se la percentuale così determinata risulta superiore alla percentuale massima di contribuzione fissata per questo nucleo familiare in rapporto alla spesa da coprire:

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima) x Scala di equivalenza nucleo familiare**

-----  
**Importo della quota sociale o retta - redditi dell'interessato**

$$\frac{(15.457,31 - 9.297,12) \times 2,04}{7.220,06} = 174\%$$

**Poiché la percentuale da noi stabilita mediante la formula pari a 44% ed è inferiore al 174% individuato come percentuale massima di contribuzione, tale nucleo familiare potrà contribuire per il 44% come già stabilito.**

Poiché le percentuali di compartecipazione dei nuclei familiari coinvolti non superano il 100% (coniuge 29% e figlio 44%) l'Amministrazione Comunale contribuisce al pagamento della retta per il rimanente 27% cioè per totali € 1.949,41.



**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

## Sezione 2

**REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA**  
**DOMICILIARE**

**SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE**

**- Art. 1 -**

**Finalità**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato S.A.D.), consiste nel complesso di prestazioni socio-assistenziali aventi la finalità di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con problemi di autosufficienza psico-fisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.

Questo servizio costituisce dunque una più che valida alternativa progettuale all'inserimento presso idonea struttura protetta dell'utente, in quanto la caratteristica prettamente "domiciliare" dello stesso costituisce elemento fondamentale, ai fini del mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare, senza essere "sradicato" dal territorio in cui abitualmente risiede, favorendo un recupero o, almeno, il mantenimento delle residue capacità autonome del medesimo utente, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di una rete sociale più ampia (parenti, vicinato, volontari, ecc.).

Il SAD è una risorsa messa a disposizione dall'Ente Locale che va ad integrarsi con i servizi offerti dal SADI, servizio erogato dall'Ulss, che prevede delle prestazioni sanitarie e infermieristiche precise espletate da figure professionali dotate di apposito titolo.

**- Art. 2 -**

**Descrizione del Servizio**

Il SAD viene così definito:

- Salvaguardia e mantenimento dell'autonomia di vita della persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- Interazione e coinvolgimento delle risorse esistenti sul territorio, mediante la stimolazione massima della socializzazione e dell'integrazione, per evitare isolamento ed emarginazione sociale.

Il SAD si compone dei seguenti servizi assistenziali:

- Assistenza della persona su se stessa (pulizia personale, vestizione, nutrizione, aiuto nell'assumere i pasti, aiuto nei movimenti, eventuale integrazione di programmi di riabilitazione);
- Tutela igienico sanitaria della persona (interventi semplici- effettuati dietro controllo medico- controllo circa l'assunzione di farmaci, cura di medicazioni – su prescrizione medica- , prevenzione e cura di piaghe, eventuale accompagnamento dell'utente per visite mediche e terapie);
- Assistenza per il governo, igiene dell'alloggio e conduzione dell'attività familiare (pulizia dell'abitazione, spesa alimentare ed eventuali commissioni, preparazione o collaborazione con l'utente per preparare i pasti, bucato, stiratura ed eventuale cuciture);

- Sostegno psicologico all'utente, inteso come espletamento di attività che stimolino la sua socializzazione, la sua integrazione con l'ambiente circostante e per prevenire eventuali peggioramenti del suo stato di disagio;
- Accompagnamento dell'utente per varie esigenze quali ad esempio visite mediche, ricoveri ospedalieri, terapie ambulatoriali varie, spese e acquisti, visite a parenti, accesso al Centro Diurno, ad uffici e servizi vari (mansioni svolte per lo più dagli Obiettori di Coscienza in servizio presso il Comune).

Le prestazioni sopra citate devono essere svolte da personale qualificato, in possesso di titolo di addetto all'assistenza, ed in grado di operare in stretto contatto collaborativo con l'assistente sociale.

E' bene precisare che le prestazioni sanitarie precedentemente citate sono di carattere estremamente semplice, e non comprendono prestazioni infermieristiche complesse quali: iniezioni intramuscolari, rilevazione della pressione arteriosa, prelievo venoso, cateterismo vaginale e vescicale, interventi invasivi, medicazioni di vario tipo, attività infermieristiche e riabilitative di vario genere, somministrazione farmaci, somministrazione di alimenti, mediante l'uso del sondino naso gastrico, somministrazione a mezzo della terapia orale.

Le prestazioni di carattere sanitario summenzionate devono essere svolte da personale sanitario.

L'Assistenza domiciliare è erogata in prestazioni configurabili in ore di assistenza, sulla base di quanto stabilito nei progetti personalizzati e differenziati di intervento; gli orari di intervento devono coprire la fascia mattutina, pomeridiana e serale.

Nel caso però si determinassero particolari condizioni di salute veramente gravi, o si presentassero difficoltà o bisogni tali da richiedere un intervento continuo, diurno o notturno, il Comune non è in grado di garantire questo tipo di prestazioni a domicilio, e quindi si rende necessario valutare una soluzione alternativa.

Il S.A.D. si caratterizza, sul piano operativo, secondo il principio di sussidiarietà che può includere le modalità di temporaneità ed integrazione operativa.

**Temporaneità:** il servizio domiciliare in generale è un servizio di carattere temporaneo. Va erogato per rimuovere particolari difficoltà, e quindi, una volta risolto il problema, il servizio non va prolungato. Solo nel caso delle persone anziane o di casi di grossa rilevanza sociale si presentano bisogni che richiedono interventi molto prolungati nel tempo, pressoché stabili; ma il servizio non deve diventare un pretesto per l'utente per deresponsabilizzarsi ed assumere atteggiamenti passivi.

**Integrazione operativa:** le prestazioni del servizio vanno correlate con altri servizi sociali (attività socio-culturali e ricreative, telesoccorso, centro diurno, etc.) e socio-sanitari (ADI, Consultorio Familiare, SERT, CSM etc.)

Nel contesto dell'integrazione, un supporto importante per il S.A.D. è il coinvolgimento del volontariato e del vicinato che completano la realizzazione del servizio in una prospettiva di impegno civile e di solidarietà.

### - Art. 3 -

#### **Personale e prestazioni erogate**

Il S.A.D. viene assicurato attraverso le seguenti figure operative:

Assistente Sociale, operatori addetti all'assistenza, personale amministrativo, obiettori di coscienza che svolgono le mansioni in seguito specificate.

- ◆ **L'Assistente Sociale** cura il coordinamento e l'organizzazione generale del Servizio.

- ◆ **Gli addetti all'assistenza:** eseguono prestazioni di assistenza rivolte alla persona e all'ambiente ed in particolare: segretariato sociale, prestazioni educative e di animazione, aiuti domestici, cura della persona, fornitura pasti, trasporti.
- ◆ **Il personale amministrativo:** collabora con l'Assistente Sociale per gli aspetti relativi alla gestione dati degli utenti in carico al servizio, controllo contabile sulle quote di contribuzione, espletamento atti amministrativi quali delibere o determinazioni di impegno di spesa .
- ◆ **Gli obiettori di coscienza:** assegnati al Comune per l'espletamento del Servizio civile, coadiuvano con il personale del S.A.D. nell'erogazione di alcune prestazioni. Secondo le indicazioni dell'Assistente Sociale collaborano con gli operatori domiciliari ed in conformità di quanto stabilito nella Convenzione per il piano d'impiego, stipulata con il Ministero della Difesa.

- Art. 4 -

### Modalità d'attuazione del servizio

La persona interessata ad ottenere la prestazione o i suoi familiari presentano richiesta di attivazione del servizio c/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando l'apposito modulo predisposti dal suddetto ufficio e allegando dichiarazione ISEE rilasciata dal CAAF competente.

L'Assistente Sociale effettua una prima visita domiciliare per verificare la situazione e rilevare i bisogni della persona; è necessario valutare molto attentamente ogni singolo caso, analizzando con cura il tipo di bisogno, il livello di autosufficienza della persona da assistere e del suo nucleo familiare, la collaborazione che eventualmente si può chiedere ai familiari, ai parenti.

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione al S.A.D., l'Assistente Sociale redige un **progetto d'intervento** (numero accessi giornalieri e settimanali, quantificazione delle ore, modalità di attuazione del servizio, ecc.) che viene condiviso dall'utente o da un suo familiare e presenta l'operatore addetto a fornire il servizio.

Il progetto d'intervento deve possedere caratteristiche di elasticità e adattabilità, in modo da consentirne la modifica in itinere, a seconda dei bisogni e delle necessità che l'utente manifesta.

Il S.A.D. è articolato in modo tale da consentire che le prestazioni rese all'utente siano fondate sul principio di **intercambiabilità** degli operatori al fine di consentire:

- ◆ una programmazione e una verifica degli interventi più approfondita ed articolata;
- ◆ che gli utenti percepiscano il servizio in una visione complessiva, facilitando le sostituzioni degli operatori e riducendo i rischi di invischiamento e dipendenza dagli stessi;
- ◆ un metodo di lavoro di gruppo partecipato.

In alcuni casi di utenti non autosufficienti che richiedono un particolare impegno assistenziale (mobilizzazione, bagno assistito, igiene personale) è prevista la presenza di n. 2 operatori addetti.

In linea generale gli interventi del S.A.D. sono rivolti alle sole necessità dell'utente, salvo il caso di estensione del servizio all'intero nucleo familiare qualora sia formato da più anziani o soggetti deboli.

Il S.A.D. inoltre, nei casi di grave e totale non autosufficienza si configura come supporto all'assistenza che il nucleo familiare o chi per esso già assicura, poiché è necessario che l'assistito abbia un referente (familiare, parente, vicino, etc.) per l'intero arco della giornata.

**- Art. 5 -**

**Modalità Operative**

La metodologia di lavoro prevede sistematici momenti di confronto e coordinamento tra le figure professionali coinvolte nel progetto d'intervento .

Gli operatori sono tenuti a partecipare in orario di servizio **all'equipe settimanale** di programmazione e verifica degli interventi al fine di favorire lo scambio di informazioni e delle conoscenze tra gli operatori, definire le modalità tecniche degli interventi e consentire la verifica del lavoro, l'efficacia degli interventi e la predisposizione del piano di lavoro settimanale.

Gli operatori sono tenuti altresì a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento e formazione che verranno riconosciuti come orario di servizio.

Spetta inoltre agli operatori la compilazione dei fogli di lavoro giornalieri che riassumono le prestazioni fornite, le ore prestate a ciascun utente tenuto a controfirmare i predetti prospetti.

In alternativa al comma precedente si potranno adottare strumenti basati su sistemi innovativi informatici che permetteranno rilevazioni e verifiche automatiche dei dati.

**- Art. 6 -**

**Operatori**

Il Comune di Quinto di Treviso per l'erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare può utilizzare personale dipendente e/o gestito da Cooperative o Ditte appaltanti il servizio.

Il Servizio viene assicurato mediante il personale di cui all'Art. 3.

Gli operatori addetti al S.A.D. dovranno essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali previste dalla vigente normativa. Per la determinazione del rapporto operatori/utente è necessario tener conto della qualità, quantità e tipologia delle prestazioni per ciascun utente.

**- Art. 7 -**

**Prestazioni di Assistenza domiciliare integrata - A.D.I.**

Sulla base di quanto previsto, le prestazioni integrate, ossia di tipo socio-assistenziale e sanitario, sono garantite attraverso il Servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) erogato dal Comune e dalla Azienda ULSS, secondo un apposito Piano d'intervento concordato in sede di U.O.D (Unità Operativa Distrettuale).

Le prestazioni sanitarie sia ambulatoriali che domiciliari medico-specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui necessitano gli utenti, sono di competenza dell'Azienda ULSS che le eroga attraverso i presidi sanitari e l'organizzazione distrettuale dei servizi.

**- Art. 8 -**

**Determinazione dei costi del Servizio**

**Il costo del S.A.D. verrà determinato annualmente con atto deliberativo di Giunta Comunale.**

Alla quantificazione dei costi concorre anche il costo del personale dipendente e/o del personale gestito da Cooperative e/o Ditta appaltante parte del servizio.

**- Art. 9 -**

**Partecipazione degli utenti al costo del Servizio**

Il Comune di Quinto di Treviso, in base all'ISEE degli utenti, che dovrà comprendere oltre ai valori patrimoniali tutti i redditi del nucleo familiare nonché i sussidi di tipo assistenziale a qualsiasi titolo ottenuti, prevede una quota di compartecipazione alla spesa del Servizio, sulla base di due soglie:

- Soglia ISEE Minima (sotto la quale la prestazione è gratuita);
- Soglia ISEE Massima (sopra la quale la prestazione è pagata per intero dall'utente).

All'interno delle suddette Soglie si procederà al calcolo della prestazione agevolata secondo la formula, specificata nell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento, che determinerà un rapporto proporzionale tra l'ISEE dell'utente e le fasce agevolate comprese tra le due soglie minima e massima.

Le Soglie saranno aggiornate annualmente sulla base dell'incremento dell'importo dell'assegno sociale, poiché, a quest'ultimo corrisponde la soglia minima relativa ad un nucleo familiare composto da una sola persona e ad esso è stato fatto riferimento per l'elaborazione della tabella in allegato.

L'attività svolta dagli obiettori di coscienza (accompagnamento, aiuto spostamenti, commissioni varie) è gratuita, fino all'esaurimento degli stessi, inviati dal Servizio Civile di Roma; successivamente riguardo al servizio da loro svolto verrà valutato dall'Amministrazione Comunale se e come organizzarlo con personale dipendente e/o convenzionato.

Nei casi in cui il trasporto debba essere effettuato dall'addetto all'assistenza, per particolari esigenze dell'utente, il costo del Servizio verrà calcolato come una prestazione oraria dell'operatore impegnato.

I percorsi chilometrici di cui al precedente comma saranno calcolati con partenza e rientro dalla Sede Municipale.

L'erogazione del Servizio è comunque assicurata agli utenti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stabilite dal bilancio comunale.

**- Art. 10 -**

**Nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica del richiedente il servizio, avviene con riferimento al Nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della richiesta, così come definito dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

Per situazioni di particolare problematicità, su motivata relazione del servizio sociale, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo del servizio, un nucleo familiare composto diversamente dal nucleo di convivenza anagrafica, purchè i componenti siano legati da vincolo di parentela.

- Art. 11 -

**Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari**

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 1 del Dlg. n. 130, il Comune di Quinto di Treviso prevede, ai fini del calcolo per la compartecipazione ai costi del Servizio, che saranno considerati anche i proventi fiscalmente non imponibili (sussidi, indennità, etc.), al netto dei costi assistenziali e sanitari documentabili.

- Art. 12 -

**Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio**

**Il Servizio di Assistenza domiciliare cessa in caso di :**

- ◆ richiesta dell'utente;
- ◆ decesso;
- ◆ trasferimento in altro Comune;
- ◆ mancanza dei requisiti di ammissione al Servizio;
- ◆ mancato rispetto della condivisione del progetto d'intervento;
- ◆ ricovero in struttura residenziale.

**Il Servizio di Assistenza domiciliare è sospeso nei casi di :**

- ◆ ricovero ospedaliero o in struttura residenziale temporanea;
- ◆ trasferimento temporaneo in altro Comune;
- ◆ partecipazione a soggiorni climatici;
- ◆ morosità pari o superiore a tre mensilità. Il servizio comunque sarà ripreso automaticamente dopo il saldo delle quote arretrate.

**Il Servizio di Assistenza domiciliare può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle modificate necessità dell'utente, che provvederà a condividere con l'Assistente Sociale il nuovo progetto d'intervento.**

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ridurre la quantità e la tipologia delle prestazioni del S.A.D. in ragione delle risorse a disposizione e del numero delle domande da soddisfare.

Ogni modifica e/o integrazione relativa ai costi da sostenere verrà comunicata per iscritto all'interessato.

- Art. 13 -

**Forme di garanzia per gli utenti**

L'organizzazione del Servizio e delle prestazioni dovrà:

- ◆ salvaguardare la dignità e l'autonomia dei soggetti assistiti;
- ◆ assicurare il diritto alla riservatezza;
- ◆ essere erogato con la massima trasparenza, coinvolgimento e accettazione dell'utente.

## Allegato

### REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

La compartecipazione ai costi del servizio sarà basata sui seguenti elementi di calcolo:

**ISEE del Nucleo familiare di appartenenza;**

**Soglia ISEE Minima;**

**Soglia ISEE Massima;**

**Costo del Servizio.**

1.1 **L'ISEE del Nucleo familiare** è riferito all'Attestazione di cui al modello F21 della Dichiarazione Sostitutiva Unica, e dovrà comprendere oltre ai valori patrimoniali tutti i redditi del nucleo familiare nonché i sussidi di tipo assistenziale a qualsiasi titolo ottenuti

2.1 **La Soglia ISEE Minima** è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale **sotto la quale il servizio è gratuito**. Detta soglia è fissata per un componente in **Euro 4.557,41 (Lire 8.824.376)** ed andrà moltiplicata per la scala di equivalenza riferita ai componenti del nucleo familiare.

3.1 La **Soglia ISEE Massima** è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale **oltre la quale il servizio è addebitato interamente** (corrisponde al doppio della soglia minima). Detta soglia è fissata per un componente in **Euro 9.114,82 (lire 17.648.752)** ed andrà moltiplicata per la scala di equivalenza riferita ai componenti del nucleo familiare.

4.1 Il Costo del Servizio è determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle voci indicate all'Art. 8 del presente Regolamento.

**I suddetti elementi verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula:**

(ISEE Nucleo familiare- Soglia ISEE Minima)  
----- x Costo orario del Servizio  
(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)

## Tabella

**La seguente tabella riporta i valori limite di riferimento che gradueranno la compartecipazione al costo del Servizio**

Componenti del Nucleo familiare	Scala di equivalenza	Soglia ISEE minima	Soglia ISEE Massima
1	1	Euro 4.557,41	Euro 9.114,82
2	1,57	Euro 7.155,13	Euro 14.310,26
3	2,04	Euro 9.297,12	Euro 18.594,24
4	2,46	Euro 11.211,23	Euro 22.422,46
5	2,85	Euro 12.988,62	Euro 25.977,24

### **Esempio 1:**

Costo orario del Servizio (IVA compresa) Euro 14,27

Utente appartenente ad un nucleo familiare composto da tre persone:

ISEE Utente Euro 4.504,24  
ISEE Min. Euro 9.297,12  
ISEE Max. Euro 18.594,24

### **IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VIENE OFFERTO GRATUITAMENTE.**

Poiché l'ISEE del nucleo familiare a cui appartiene l'utente è inferiore alla Soglia minima di riferimento per il nuclei composti da n. 3 persone, la prestazione agevolata sarà a completo carico dell'Ente erogatore.

### **Esempio 2:**

Costo orario del Servizio (IVA compresa) Euro 14,27

Utente appartenente ad un nucleo familiare composto da una sola persona:

ISEE Utente Euro 6.158  
ISEE Min. Euro 4.557,41  
ISEE Max. Euro 9.114,82

Poiché l'ISEE Utente è compreso tra la soglia minima e la soglia massima di riferimento è necessario applicare la formula per il calcolo della percentuale di compartecipazione al costo del servizio e per la determinazione del costo orario effettivo a carico dell'utente.

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)**  
----- x Costo orario del Servizio  
**(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)**

$$\frac{6.158 - 4.557,41}{9.114,82 - 4.557,41} = 0,35$$

**La percentuale di compartecipazione da parte dell'utente è pari al 35%**

$$\frac{6.158 - 4.557,41}{9.114,82 - 4.557,41} \times 14,27 = 4,99$$

**Il costo orario a carico dell'utente è pari ad € 499, mentre per differenza la spesa a carico dei servizi sociali del Comune è pari ad € 9,28 per ciascuna ora di servizio offerta**

**Esempio 3:**

Costo orario del Servizio (IVA compresa) Euro 14,27

Utente appartenente ad un nucleo familiare composto da due persone:

ISEE Utente	Euro 12.476,23
ISEE Min.	Euro 7.155,13
ISEE Max.	Euro 14.310,26

Poiché l'ISEE Utente è compreso tra la soglia minima e la soglia massima di riferimento è necessario applicare la formula per il calcolo della percentuale di compartecipazione al costo del servizio e per la determinazione del costo orario effettivo a carico dell'utente.

**(ISEE Nucleo familiare - Soglia ISEE Minima)**  
----- x Costo orario del Servizio  
**(Soglia ISEE Max – Soglia ISEE Minima)**

$$\frac{12.476,23 - 7.155,13}{14.310,26 - 7.155,13} = 0,74$$

**La percentuale di compartecipazione da parte dell'utente è pari al 74%**

$$\frac{12.476,23 - 7.155,13}{14.310,26 - 7.155,13} \times 14,27 = 10,56$$

**Il costo orario a carico dell'utente è pari ad € 10,56 mentre per differenza la spesa a carico dei servizi sociali del Comune è pari ad € 3,71 per ciascuna ora di servizio offerta**

**Esempio 4:**

Costo orario del Servizio (IVA compresa)	Euro	14,27
--	------	-------

Utente appartenente ad un nucleo familiare composto da una sola persona:

ISEE Utente	Euro	10.476,58
ISEE Min.	Euro	4.557,41
ISEE Max.	Euro	9.114,82

Poiché l'ISEE del nucleo familiare a cui appartiene l'utente è superiore alla Soglia massima di riferimento per il nuclei composti da una sola persona, la prestazione agevolata sarà a completo dell'utente.



**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

## Sezione 3

**REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI**  
**TELECONTROLLO - TELESOCCORSO**

SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTAZIONE PER IL SERVIZIO DI  
TELESOCCORSO - TELECONTROLLO**

**- Art. 1 -**

**Finalità**

Il Telesoccorso è un servizio di assistenza telematica a distanza, attivato dalla Regione del Veneto, in accordo con i Comuni e le ULSS e gestito da una centrale operativa, operante giorno e notte, senza interruzione alcuna, con l'obiettivo principale di consentire a soggetti a rischio socio sanitario di rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio ritardando la loro eventuale istituzionalizzazione, garantendo loro una certa sicurezza in caso di emergenza.

**- Art. 2 -**

**Destinatari**

Detto servizio è destinato in prevalenza ad anziani soli o sofferenti di particolari malattie che non gli consentono una sufficiente sicurezza personale nella propria abituale dimora oppure coppie di anziani (marito e moglie, ad esempio, o due sorelle...) in età avanzata.

Possono richiedere il servizio tutti i cittadini ultrasessantenni residenti; la richiesta può essere inoltrata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione a rischio sociale e/o sanitario.

**- Art. 3 -**

**Organizzazione del Servizio**

Possono richiedere il collegamento al servizio di Telecontrollo-Telesoccorso direttamente gli interessati, i loro familiari, altre persone o lo stesso Servizio Sociale del Comune che sono a conoscenza di situazioni di particolare disagio.

Per ottenere il collegamento e l'attivazione del servizio i soggetti interessati devono presentare formale domanda all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Quinto di Treviso, allegando certificato del medico curante in cui oltre alla patologia viene indicata anche la situazione di "soggetto a rischio" dell'utente e l'attestazione ISEE del richiedente e/o del nucleo familiare di appartenenza (nel caso di coniugi soli).

Come già nel caso dell'assistenza domiciliare, l'ammissione al servizio viene determinata a seguito di una preventiva analisi/indagine, compiuta da parte dell'Assistente Sociale, che ha il compito di verificare le caratteristiche e le problematiche del soggetto, in rapporto al contesto familiare in cui vive ed a eventuali problemi di salute.

Una volta espletata la richiesta viene attivato il servizio da parte della Ditta che gestisce l'attività attraverso un collegamento telematico agli appartamenti in cui risiedono gli utenti, i quali, a loro volta indosseranno al collo un apparecchio di rilevazione – nel quale è evidenziato un

pulsante da schiacciare in caso di bisogno, caduta domestica, malore, ecc. -. Proprio attraverso l'attivazione del pulsante, il segnale di richiesta d'aiuto giunge alla centrale operativa, la quale interviene per i necessari soccorsi da impartire, a mezzo della preventiva chiamata telefonica dei congiunti e, se questi ultimi fossero assenti, delle strutture sanitarie.

**- Art. 4 -**

### **Nucleo familiare**

Ai sensi del Regolamento Generale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate ISEE, il nucleo familiare del richiedente il telesoccorso - telecontrollo sarà composto dal richiedente il servizio, il coniuge e dai soggetti fiscalmente a carico.

**- Art. 5 -**

### **Determinazione dei costi del Servizio**

Il costo del Servizio è a carico della Regione Veneto e quindi nulla è dovuto dal Comune alla Società erogatrice.

Premesso che per tutti gli utenti il servizio è gratuito per i primi sei mesi di collegamento, spetta al Comune stabilire i parametri e l'eventuale entità del concorso finanziario degli utenti da applicare a partire dal 7° mese di collegamento, che non può comunque essere superiore al costo totale del servizio che attualmente è pari ad € 0,82 +IVA pro die pro utente.

La riscossione delle quote contributive è a carico del Comune e le somme introitate sono destinate ad incrementare il servizio di assistenza domiciliare, come previsto dalla Circolare Regionale n. 14 del 21.07.1997.

**- Art. 6 -**

### **Partecipazione degli utenti ai costi del Servizio**

Il Comune di Quinto di Treviso, in base all'ISEE degli utenti, prevede una quota di compartecipazione alla spesa del Servizio, sulla base di due soglie:

- Soglia ISEE minima: sotto la quale la prestazione è gratuita;
- Soglia ISEE massima: sopra la quale la prestazione è totalmente a carico dell'utente.

All'interno delle suddette soglie si prevede una compartecipazione al 50% della spesa del servizio secondo quanto specificato nell'Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

**- Art. 7 -**

### **Rinuncia o interruzione del Servizio**

L'utente che intende rinunciare al servizio deve segnalare questa sua intenzione all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, il quale ne darà immediata comunicazione scritta alla Ditta che gestisce il servizio.

Solo dopo aver ricevuto tale segnalazione la Ditta affidataria del servizio, procederà alla disattivazione; ai soli fini del conteggio delle giornate di utenza si assume come data di disattivazione quella di partenza della lettera di comunicazione alla Ditta che gestisce il servizio aumentata di 8 giorni.

In caso di decesso dell'utente la data di disattivazione ai fini del conteggio dei giorni di utenza deve essere considerata quella reale aumentata di 8 giorni.

In caso di decesso e/o rinuncia da parte dell'utente titolare del servizio è possibile, per un convivente che ne possiede i requisiti, subentrare al congiunto senza interruzione del servizio.

### **Allegato**

## **REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO TELESOCORSO - TELECONTROLLO**

La compartecipazione ai costi del servizio sarà basata sui seguenti elementi di calcolo:

- ◆ **ISEE del Nucleo familiare di appartenenza;**
- ◆ **Soglia ISEE Minima;**
- ◆ **Soglia ISEE Massima;**
- ◆ **Costo del Servizio.**

1.2 **L'ISEE del Nucleo familiare** è riferito all'Attestazione di cui al modello F21 della Dichiarazione Sostitutiva Unica, e dovrà comprendere oltre ai valori patrimoniali tutti i redditi del nucleo familiare nonché i sussidi di tipo assistenziale a qualsiasi titolo ottenuti.

2.1 La **Soglia ISEE Minima** è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale **sotto la quale il servizio è gratuito**. Detta soglia è fissata per un componente in **Euro 6.714 (Lire 13.000.116)** ed andrà moltiplicata per la scala di equivalenza riferita ai componenti del nucleo familiare.

3.1 La **Soglia ISEE Massima** è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale **oltre la quale il servizio è addebitato interamente** (corrisponde al doppio della soglia minima). Detta soglia è fissata per un componente in **Euro 10.071,00 (lire 19.500.175)** ed andrà moltiplicata per la scala di equivalenza riferita ai componenti del nucleo familiare.

4.1 Il Costo del Servizio è determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dall'Art. 5 del presente Regolamento.

**Gli utenti che possiedono un ISEE compreso tra la soglia minima e la soglia massima dovranno compartecipare al 50% della spesa per il servizio offerto.**

## Tabella

**La seguente tabella riporta i valori limite di riferimento che gradueranno la compartecipazione al costo del Servizio**

Componenti del Nucleo familiare	Scala di equivalenza	Soglia ISEE minima	Soglia ISEE Massima
1	1	Euro 6.714,00	Euro 10.071,00
2	1,57	Euro 10.540,98	Euro 15.811,47
3	2,04	Euro 13.696,56	Euro 20.544,84
4	2,46	Euro 16.516,44	Euro 24.774,66
5	2,85	Euro 19.134,90	Euro 28.702,35

**N. B.** La soglia minima è riferita all'importo annuale che percepiscono gli ultrasettantacinquenni che possiedono una pensione minima.

### **Esempio 1:**

Utente appartenente ad un nucleo familiare composto da tre persone:

ISEE Utente	Euro 4.504,24
ISEE Min.	Euro 13.696,56
ISEE Max.	Euro 20.544,84

### **IL SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELECONTROLLO VIENE OFFERTO GRATUITAMENTE.**

Poiché l'ISEE del nucleo familiare a cui appartiene l'utente è inferiore alla Soglia minima di riferimento per il nuclei composti da n. 3 persone, la prestazione agevolata sarà a completo carico dell'Ente erogatore.

### **Esempio 2:**

Utente appartenente ad un nucleo familiare composto da una sola persona:

ISEE Utente	Euro 7.958,82
ISEE Min.	Euro 6.714,00
ISEE Max.	Euro 10.071,00

Poiché l'ISEE Utente è compreso tra la soglia minima e la soglia massima di riferimento, l'utente è chiamato a corrispondere la percentuale di compartecipazione al costo del servizio è determinata nella misura del 50%.



**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

**Sezione 4**

**REGOLAMENTAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEI MINI**  
**ALLOGGI PER ANZIANI E DETERMINAZIONE DEL CANONE**  
**DI LOCAZIONE**

SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTAZIONE PER ASSEGNAZIONE MINI-ALLOGGI  
PER ANZIANI E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI  
LOCAZIONE**

**- Art. 1 -**

**Finalità**

Il Comune di Quinto di Treviso allo scopo di favorire l'autonomia e la sicurezza dell'anziano all'interno di un ambiente domestico confacente alle sue necessità è dotato di numero 7 mini-alloggi per anziani, costruiti in Via G.Galvani.

L'alloggio autonomo è un'unità abitativa di dimensioni minime, ma completa destinata a persone anziane ancora autosufficienti, ma non in grado di condurre una vita in un alloggio normale, sia perché l'abitazione si è degradata, sia perché le condizioni fisiche dell'anziano si sono modificate, o per motivi economici che non gli consentono di sostenere un normale canone di locazione.

Questi mini-alloggi rispondono per dimensioni, distribuzione interna, collocazione, accessi, e canone di locazione alle esigenze dell'anziano.

**- Art. 2 -**

**Destinatari**

Il servizio dei mini alloggi è destinato alle persone anziane autosufficienti (età non inferiore ai 65 anni per l'uomo e 60 per la donna) che desiderano vivere in un alloggio più rispondente alle loro esigenze sociali e assistenziali.

I destinatari dei mini-alloggi sono persone con ridotte capacità economiche, e il loro "affitto" deve essere contenuto.

**- Art. 3 -**

**Criteri per l'accesso e per la formazione della graduatoria**

I requisiti per l'accesso e per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di tali alloggi sono riportati nel Regolamento Comunale approvato con Del. di Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2002.

**- Art. 4 -**

**Determinazione del Canone di locazione**

Vista la particolarità del servizio erogato e la complessità della determinazione del canone di locazione degli alloggi che viene stabilito e aggiornato annualmente secondo le modalità di cui alla

Legge 27.07.1978, n. 392, viene rimandato a successivo atto la regolamentazione di detto canone in base all'ISEE dell'interessato o del nucleo familiare di appartenenza (se coniugi).